



REGIONE DEL VENETO

PERCORSI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
IN ASSOLVIMENTO DEL DIRITTO-DOVERE ALL'ISTRUZIONE FORMAZIONE

**DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE D'ESAME NEI PERCORSI TRIENNALI DI
ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE PER LA QUALIFICA PROFESSIONALE**

1. Premessa

Le presenti disposizioni riassumono i contenuti delle “Linee guida per lo svolgimento degli esami di qualifica professionale” approvate in allegato A alla DGR 2646 del 18/12/2012 e del “Vademecum sullo svolgimento delle prove d’esame dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale”, approvato in allegato al Decreto dirigenziale n. 910 del 9/10/2013 e integrano le disposizioni regionali sulle prove di accertamento finale delle azioni formative, contenute nella circolare n. 10 del 17.5.1991.

L’esame di qualifica professionale ha il fine di accertare l’avvenuta acquisizione delle competenze di base e tecnico professionali previste dallo standard di qualifica della figura di riferimento e presuppone un percorso formativo progettato, organizzato e realizzato con modalità didattiche incentrate sullo sviluppo delle stesse.

In tal senso anche le modalità di valutazione in itinere (prove intermedie e verifiche periodiche durante il triennio) devono essere finalizzate all’accertamento dei livelli di padronanza raggiunti, e devono tener conto che allo sviluppo di una competenza possono concorrere più ambiti disciplinari e più formatori.

Per le competenze di base e per le competenze tecnico-professionali è d’obbligo riferirsi agli standard definiti negli Accordi siglati in Conferenza Stato-Regioni:

- Accordo Stato – Regioni del 29 aprile 2010 riguardante il primo anno di attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell’art. 27 comma 2 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- Accordo 27 luglio 2011 tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- Accordo 19 gennaio 2012 tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l’integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011.

Più in dettaglio:

- per le competenze di base, all’allegato 4 dell’Accordo del 27.7.2011;
- per le competenze tecnico-professionali specifiche della figura, al Repertorio Nazionale dell’offerta di Istruzione e Formazione Professionale riportato in allegato 2 all’Accordo del 27.7.2011 e successive modifiche e integrazioni (Vd. Accordo del 19.1.2012);
- per le competenze tecnico-professionali relative alle aree qualità sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale, comuni a tutte le figure, all’allegato 3 dell’Accordo del 29.4.2010.

Le competenze di base descritte nell’allegato 4 dell’Accordo del 27.7.2011 trovano un riferimento unitario nel profilo educativo, culturale e professionale di cui all’articolo 1, comma 5 e al relativo allegato A) del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e sono in continuità con i saperi e le competenze relativi agli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione di cui all’allegato del Decreto Ministeriale n. 139 del 2007.

Inoltre è necessario fare riferimento alle competenze chiave per l’apprendimento permanente di cui alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006.

La valutazione delle prove si attua accertando nell'esecuzione dei compiti assegnati i livelli di padronanza, raggiunti dagli studenti, nelle competenze correlate a ciascun compito.

A ciascun livello di padronanza è associata una scala di valori in centesimi, da applicare ai singoli compiti in cui si articolano le prove finali. Ciascun compito incide per un peso predeterminato sul prodotto finale.

Nel complesso le modalità di valutazione sono finalizzate a:

- rendere trasparente allo studente i meccanismi di valutazione adottati per giudicare il prodotto della sua prova d'esame;
- garantire oggettività ai criteri di valutazione e chiara identificazione dei diversi pesi assegnati ai singoli compiti e alle tre prove che costituiscono nel loro complesso l'esame di qualifica;
- rendere trasparente ai componenti la commissione d'esame le diverse fasi della valutazione della prova d'esame e il modo con cui si perviene alla definizione del punteggio finale e al giudizio di idoneità o di non idoneità.

2. Scrutini per l'ammissione

Il giudizio di ammissione agli esami esplicita il livello di padronanza complessiva maturato dallo studente durante il percorso triennale. Tale giudizio rappresenta l'esito di un processo mirato ad una valutazione complessiva dello studente, basata sia sui risultati delle singole verifiche, sia su possibili apporti significativi di tutte le aree.

Questa non si limita ai risultati delle prove dell'ultimo anno, ma considera anche quanto lo studente ha acquisito frequentando l'intero percorso triennale e quanto è stato rilevato durante l'esperienza di stage.

Alla definizione del punteggio di ammissione all'esame di qualifica riportato per ogni studente nella "SCHEDA DELLO SCRUTINIO DI AMMISSIONE" (SCHEDA 2) si perviene tenendo conto delle valutazioni espresse per le singole competenze nella "SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE" (SCHEDA 1), che riporta le valutazioni conseguite per la macroarea delle competenze di base (SCHEDA 1.A) per la macroarea delle competenze tecnico-professionali (SCHEDA 1.B).

Il giudizio espresso sul raggiungimento delle competenze di base e tecnico-professionali tiene conto anche della maturazione delle competenze chiave per l'apprendimento permanente, definite dall'Unione Europea¹.

Nella SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE (SCHEDA 1, suddivisa in 1.A e 1.B) i livelli di padronanza delle singole competenze sono espressi su una scala di 4 livelli, in analogia con il certificato di obbligo di istruzione:

¹ La Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 individua le seguenti competenze chiave per l'apprendimento permanente: 1. Comunicazione nella madrelingua; 2. Comunicazione nelle lingue straniere; 3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 4. Competenza digitale; 5. Imparare ad imparare; 6. Competenze sociali e civiche; 7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità; 8. Consapevolezza ed espressione culturale.

LIVELLI	DESCRIZIONE
0	competenza non raggiunta
1 = BASE	Lo studente svolge compiti semplici in situazione note, mostrando di possedere conoscenza ed abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali
2 = INTERMEDIO	Lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazione note, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite
3 = AVANZATO	Lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazione anche non note, mostrando padronanza nell'uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli.

Ad ogni livello corrisponde un range di punteggio in centesimi al fine della valutazione di ammissione e della prova finale.

LIVELLO	PUNTEGGIO IN CENTESIMI
0 = competenza non raggiunta	< 60/100
1 = base	da 60/100 a 75/100
2 = intermedio	da 76/100 a 90/100
3 = avanzato	Da 91/100 a 100/100

Nella SCHEDA DELLO SCRUTINIO DI AMMISSIONE (SCHEDA 2) la descrizione sintetica del profilo dello studente avrà a riferimento il Profilo educativo, culturale e professionale (PECUP²). Tale descrizione porrà in evidenza i risultati acquisiti dallo studente nelle competenze di base e competenze tecnico professionali, tenendo conto del progressivo e complessivo sviluppo del suo percorso di apprendimento (anche in termini di partecipazione, impegno, collaborazione), delle evidenze relative alla acquisizione delle competenze chiave per l'apprendimento permanente e delle evidenze emerse nel corso della esperienza di stage.

Qualora vi fossero altre esperienze di apprendimento dello studente i cui risultati fossero ritenuti significativi, nella descrizione sintetica del profilo dello studente si farà esplicito riferimento ai relativi risultati di apprendimento acquisiti in tali occasioni.

Il valore di soglia per l'ammissione è stabilito in 50/100.

Nel verbale dello scrutinio di ammissione il Collegio dei docenti del corso evidenzia le motivazioni di eventuali non ammissioni.

² Allegato A del decreto legislativo 226/2005.

Per ogni corso dovrà essere compilata la SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI PUNTEGGI DI AMMISSIONE (SCHEDA 3), riportante i punteggi di ammissione di tutti gli studenti de corso ammessi all'esame.

3. Struttura della prova d'esame di qualifica professionale

La prova d'esame ha una durata flessibile, indicativamente da un minimo 16 ore (2 giorni) a un massimo 32 ore (4 giorni) e si struttura su 3 prove, valutate in centesimi, ognuna delle quali incide con il seguente peso specifico sul punteggio complessivo dell'esame:

1. **prova delle competenze di base:** punteggio massimo attribuibile 100 punti con incidenza del 35% sul punteggio complessivo dell'esame
2. **prova esperta:** punteggio massimo attribuibile 100 punti con incidenza del 55% sul punteggio complessivo dell'esame
3. **colloquio:** punteggio massimo attribuibile 100 punti con incidenza del 10% sul punteggio complessivo dell'esame.

La **prova sulle competenze di base** è strutturata sul modello OCSE PISA. È opportuno che il contenuto della prova sia collegato alla figura professionale oggetto della qualifica e che i quesiti siano di tipo applicativo.

Il modello OCSE PISA non si focalizza sulla conoscenza di contenuti curricolari, ma sulla misura in cui gli studenti sono in grado di utilizzare competenze acquisite, durante gli anni del percorso formativo, per affrontare e risolvere problemi e compiti che si incontrano nella vita quotidiana, per svolgere un ruolo consapevole e attivo nella società, e per continuare ad apprendere per tutta la vita. Gli ambiti in cui si articola il modello sono: comprensione della lettura, (= capacità di un individuo di comprendere, di utilizzare, di riflettere e di impegnarsi su testi scritti al fine di raggiungere i propri obiettivi, di sviluppare le proprie conoscenze e le proprie potenzialità e di svolgere un ruolo attivo nella società), matematica (= capacità di un individuo di identificare e di comprendere il ruolo che la matematica gioca nel mondo reale, di operare valutazioni fondate e di utilizzare la matematica e confrontarsi con essa in modi che rispondono alle esigenze della vita di quell'individuo in quanto cittadino che riflette, che si impegna e che esercita un ruolo attivo) e scienze (= insieme delle conoscenze scientifiche di un individuo e l'uso di tali conoscenze per identificare domande scientifiche, per acquisire nuove conoscenze, per spiegare fenomeni scientifici e per trarre conclusioni basate sui fatti riguardo a temi di carattere scientifico, la consapevolezza di come scienza e tecnologia plasmino il nostro ambiente materiale, intellettuale e culturale).

La **prova esperta** è una prova complessa, composta da compiti correlati tra di loro e collegati alla realizzazione dei processi di lavoro/attività propri della figura di riferimento, che deve permettere la valutazione di competenze previste dallo standard nazionale e caratterizzanti la figura.

La prova esperta deve necessariamente prevedere le fasi di:

- progettazione/organizzazione/programmazione,
- realizzazione,
- collaudo/controllo/verifica risultato, che può essere simultanea alla fase realizzazione,

e in ciascuna delle fasi deve essere valutata in modo trasversale la competenza dello studente di operare in qualità e sicurezza.

Nella prova esperta per ogni fase deve essere preso in considerazione almeno un processo di lavoro e per ogni processo almeno una competenza.

L'esame di qualifica viene completato da un **colloquio individuale**, finalizzato prevalentemente a valutare le competenze chiave per l'apprendimento permanente, definite dall'Unione Europea, anche alla luce dell'esperienza di stage in azienda e delle progettualità e prospettive per l'inserimento lavorativo e/o per la prosecuzione degli studi.

4. Predisposizione della prova d'esame di qualifica

Il Collegio dei docenti del corso predispone due prove alternative da presentare alla Commissione d'esame, redatte sulla base del format "SCHEMA DELLE PROVE DELL'ESAMI DI QUALIFICA" (SCHEMA 4), ognuna delle quali composta da una prova delle competenze di base e da una prova esperta, tra cui verrà estratta a sorte la prova che sarà assegnata agli studenti.

Ognuna delle due prove comprende singoli compiti che dovranno essere correlati:

- nella prova delle competenze di base agli standard di:
 - competenza linguistica: lingua italiana
 - competenza linguistica: lingua straniera
 - competenza matematica, scientifico-tecnologica
 - competenza storico, socio-economica

indicati dall'allegato 4 all'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27.7.2011;

- nella prova esperta ai processi di lavoro/attività indicati per la qualifica di riferimento dall'allegato 2 all'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27.7.2011. Nel caso della prova esperta inoltre, per ciascun compito devono essere indicate nello specifico le singole competenze attivate, tenendo conto che per ogni processo di lavoro è indispensabile attivare almeno una competenza.

Il Collegio dei docenti del corso deve predeterminare, durante la predisposizione della prova, il peso - in termini di percentuale di incidenza - che ciascun compito assume nell'ambito della prova nel suo complesso. Il peso assegnato a ciascun compito sia della prova delle competenze di base, sia della prova esperta, viene riportato nella scheda delle prove dell'esame di qualifica.

Per gli allievi disabili integrati negli ordinari corsi di qualifica professionale, ferma restando la necessità di raggiungere risultati che consentano di evidenziare il possesso delle competenze oggetto della prova, è indispensabile prevedere la disponibilità, durante la prova d'esame, di mezzi che abbiano funzionalità strumentale al raggiungimento dei medesimi obiettivi (es. ausili, protesi, tastiere speciali, dizionari braille ecc.),

5. Scheda delle prove dell'esame di qualifica

La SCHEMA DELLE PROVE DELL'ESAMI DI QUALIFICA (SCHEMA 4) si struttura in:

- una prima parte (SCHEDE 4.A) che presenta nel complesso le prove assegnate, indicandone la durata ed evidenziandone eventuali aspetti organizzativi e logistici;
- una seconda parte (SCHEDE 4.B) che riassume, sia per la prova delle competenze di base che per la prova esperta, i singoli compiti assegnati, mettendoli in correlazione con le competenze dell'area di base e con i processi di lavoro e attività dell'area tecnico-professionale. Nella SCHEDE 4.B, riferita alla prova esperta, per ogni singolo compito devono essere indicati il processo di lavoro e le attività, in esso comprese, a cui il compito è riferito e almeno una tra le competenze correlate al processo di lavoro;
- la terza parte (SCHEDE 4.C o in alternativa SCHEDE 4.C.1 e 4.C.2), che descrive in dettaglio ognuno dei singoli compiti assegnati ai candidati. A scelta del consiglio di classe/corso può essere utilizzata la SCHEDE 4.C, specifica per ciascun compito, o le schede riassuntive dei compiti della prova delle competenze di base (SCHEDE 4.C.1) e dei compiti della prova esperta (SCHEDE 4.C.2);
- una quarta parte (SCHEDE 4.D) in cui vengono annotati i contenuti del colloquio.

Le SCHEDE 4.C (o 4.C.1 e 4.C.2) e 4.D sono utilizzati per registrare il punteggio conseguito dal candidato in ciascun compito assegnato e nel colloquio.

La scheda delle prove dell'esame di qualifica sorteggiata, completa delle parti A, B e C, resta a disposizione della commissione e dei candidati per eventuali consultazioni.

Ai candidati viene consegnata la terza parte (SCHEDE 4.C o in alternativa, a scelta del consiglio di classe/corso, SCHEDE 4.C.1 e 4.C.2) che descrive in dettaglio i compiti assegnati.

La scheda del colloquio (SCHEDE 4.D) viene compilata dai commissari durante il colloquio e sottoscritta dal candidato.

6. Svolgimento degli esami

Durante la riunione preliminare l'Istituto/Agenzia formativa:

- presenta ai membri esterni della Commissione la SCHEDE RIEPILOGATIVA DEI PUNTEGGI DI AMMISSIONE, contenente il punteggio di ammissione dei singoli allievi espresso in centesimi e, se richieste, la "SCHEDE DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE", E LA "SCHEDE DELLO SCRUTINIO DI AMMISSIONE" del singolo studente;
- illustra le prove contenute nelle buste predisposte per il sorteggio, evidenziando il peso attribuito a ciascun compito ai fini della determinazione del punteggio complessivo della prova.

Verificata la presenza degli allievi si procede al sorteggio e alla somministrazione della prova.

Qualora all'interno del gruppo classe siano presenti allievi con certificazione e che hanno seguito percorsi personalizzati per i quali il consiglio di classe ritenga impossibile raggiungere i livelli indispensabili per il conseguimento della qualifica (sia pure con l'ausilio di mezzi con funzionalità strumentale), potrà essere concesso l'utilizzo, durante l'esame, di guide, indicazioni aggiuntive, griglie procedurali ecc. per lo svolgimento del compito assegnato.

In tal caso, a conclusione del percorso, si provvederà al rilascio a cura del CFP dell'Attestato di competenze, allegato 7 all'Accordo del 27/7/2011 (in luogo dell'Attestato di qualifica), che quanto a contenuti certificativi supera ampiamente quanto previsto all'art. 17 comma 4 L. 104/92.

In analogia con le disposizioni vigenti nel sistema scolastico, la Commissione d'esame, sulla base degli elementi forniti dal Collegio dei docenti del corso, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA), in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. In tal senso il Collegio dei docenti del corso può proporre alle Commissioni l'adozione di adeguate modalità di svolgimento delle prove d'esame, che prevedano l'utilizzo degli strumenti compensativi previsti dal Percorso Personalizzato.

Ai fini del conseguimento della qualifica, l'uso degli strumenti compensativi previsti dal percorso personalizzato deve essere finalizzato al raggiungimento delle competenze previste negli standard del repertorio nazionale per la figura di riferimento.

Diversamente, qualora gli strumenti compensativi e dispensativi previsti dal piano personalizzato siano finalizzati al conseguimento di obiettivi formativi diversi dagli standard della figura, si darà luogo al rilascio dell'attestato di competenze (in luogo dell'attestato di qualifica) in quanto strumento di certificazione più adeguato all'esigenza di attestare le conoscenze, abilità e competenze effettivamente conseguite in esito al percorso.

7. Valutazione delle prove di esame

I livelli di padronanza evidenziati nell'esecuzione di ciascun compito sono espressi su una scala di 4 livelli, a cui corrisponde un range di punteggio in centesimi:

LIVELLI	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO IN CENTESIMI
0	Competenza non raggiunta	< 60/100
1 = BASE	Lo studente svolge compiti semplici in situazione note, mostrando di possedere conoscenza ed abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali	da 60/100 a 75/100
2 = INTERMEDIO	Lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazione note, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite	da 76/100 a 90/100
3 = AVANZATO	Lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazione anche non note, mostrando padronanza nell'uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli.	da 91/100 a 100/100

Il punteggio conseguito dallo studente nei singoli compiti concorre al punteggio complessivo della prova in ragione al peso attribuito dal Collegio dei docenti del corso e comunicato alla Commissione durante la riunione preliminare.

Il punteggio complessivo della prova delle competenze di base e della prova delle competenze tecnico-professionali è determinato sommando il punteggio in centesimi ottenuto in ciascun compito, moltiplicato per la percentuale di incidenza (=peso) preassegnata.

Una corretta valutazione della prova d'esame comporta i seguenti passaggi:

- attribuzione della percentuale di incidenza su cento (= peso; n. punti su 100) a ciascuno dei compiti in cui si articolano rispettivamente la prova delle competenze di base e la prova delle competenze tecnico-professionali;
- attribuzione del punteggio complessivo per ciascuna prova sommando i punteggi conseguiti da ciascun compito in cui si articola la prova moltiplicato per la percentuale di incidenza (=peso) predefinita dal consiglio di classe/corso e riportata nella scheda delle prove dell'esame di qualifica;
- attribuzione del punteggio complessivo alla prova di esame sommando i punteggi di ciascuna prova moltiplicati per le seguenti percentuali di incidenza:
 - prova delle competenze di base 35%;
 - prova esperta 55%;
 - colloquio 10%³.

I singoli compiti assegnati per ognuna delle prove d'esame vengono valutati autonomamente nella scheda "SCHEDE DELLE PROVE DELL'ESAME DI QUALIFICA" (SCHEDE 4.C o in alternativa SCHEDE 4.C.1 e 4.C.2), indicando per ognuno il livello di padronanza delle competenze e il relativo punteggio in centesimi.

Il punteggio in centesimi conseguito in ciascun compito delle prove d'esame viene riportato nella SCHEDE RIEPILOGATIVA DELLE VALUTAZIONI (SCHEDE 5), unitamente al punteggio in centesimi attribuito complessivamente a ciascuna prova.

Nella valutazione delle prove d'esame deve essere utilizzato il punteggio in valore assoluto completo di due decimali.

Solo nella fase finale della determinazione del punteggio conclusivo (composto di giudizio di ammissione e di valutazione dell'esame) eventuali frazioni di punto andranno arrotondate all'unità superiore in caso di frazione uguale o superiore a 0,50.

8. Conseguimento titolo di qualifica professionale

La qualifica professionale si consegue al raggiungimento di un punteggio pari a 60/100.

Il punteggio finale che determina l' idoneità o meno al conseguimento della qualifica viene calcolato sommando il 45% del punteggio di valutazione degli esami finali al 55% del punteggio di ammissione.

Il giudizio complessivo risulterà quindi formato da:

³ Ad esempio:

- Punteggio conseguito nella **prova delle competenze di base: 60/100**. Incidenza sul punteggio complessivo d'esame $60 * 35\% = 21$
- Punteggio conseguito nella **prova esperta: 75/100**. Incidenza sul punteggio complessivo d'esame $75 * 55\% = 41,25$
- Punteggio conseguito nel **colloquio: 70/100**. Incidenza sul punteggio complessivo d'esame $70 * 10\% = 7$

Punteggio complessivo **prova d'esame: $21 + 41,25 + 7 = 69,25$** .

Incidenza del **punteggio della prova d'esame sul punteggio finale** = $69,25 * 45\% = 31,16$ da sommare alla valutazione dell'intero percorso triennale per ottenere il giudizio complessivo di idoneità o non idoneità (vd. paragrafo 8).

1. la valutazione dell'intero percorso triennale (giudizio di ammissione) con peso pari al 55% del punteggio finale;
2. la valutazione delle prove d'esame con peso pari al 45% del punteggio finale.

Nel punteggio conclusivo eventuali frazioni di punto andranno arrotondate all'unità superiore in caso di frazione uguale o superiore a 0,50. In itinere dovrà essere riportato il punteggio in valore assoluto completo di due decimali.

Esempi:

1. giudizio ammissione = 75 , giudizio prove = 60. Giudizio complessivo: $(75 \times 55\%) + (60 \times 45\%) = 41,25 + 27 = 68,25 = 68$;
2. giudizio ammissione = 65 , giudizio prove = 60. Giudizio complessivo: $(65 \times 55\%) + (60 \times 45\%) = 37,75 + 27 = 62,75 = 63$;

La Commissione può deliberare con voto di consiglio l'assegnazione di un punteggio finale di 100/100 per quei candidati che, ammessi agli esami con 100/100, abbiano ottenuto un punteggio di valutazione complessiva delle prove non inferiore a 91/100.

In caso di mancato raggiungimento del livello minimo previsto per il superamento delle prove d'esame, lo studente ha diritto al rilascio dell'Attestato di competenze previsto dall'allegato 7 all'Accordo Stato Regioni del 27/07/2011.